

	<p>Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilscuola.it; torino2@uilscuola.it 5 luglio 2024</p>	
<p>da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70</p>		

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A tutto il Personale Docente e ATA**

Assegnazioni-e-utilizzazioni-2024-25

Presentazione domande:

- Per il personale docente, educativo e IRC, domande dall'11 al 24 luglio.
- Per il personale Ata, la tempistica va dall'8 al 19 luglio.

Sul nostro sito nazionale tutte le informazioni utili e le nostre guide per fare la domanda passo dopo passo.

A breve sarà online la nostra piattaforma dedicata in cui trovare anche tutti i modelli di autodichiarazione da allegare alle domande.

<https://uilscuola.it/assegnazioni-e-utilizzazioni-2024-25-date-utili-e-come-compilare-la-domanda-passo-dopo-passo/>

In data odierna sul sito dell'USR Piemonte è stato pubblicato il contratto decentrato sugli utilizzi .

• PRESENTATO AL MIM IL NUOVO ATTO DI INDIRIZZO, D'APRILE: PER IL NUOVO CONTRATTO SERVONO RISORSE AGGIUNTIVE

Vanno detassati gli aumenti contrattuali per recuperare il potere d'acquisto.

“Il rinnovo del contratto deve innanzitutto tradursi nella volontà di mettere a sistema gli investimenti: il primo è quello sul personale”. Così il Segretario generale Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, al termine dell'incontro col ministro Valditara di presentazione dell'atto di indirizzo del prossimo rinnovo contrattuale 2022-24.

Atto di indirizzo a maglie larghe, così come auspicavamo – racconta il Segretario – che, con la volontà delle parti, dovrà trovare nel negoziato la valorizzazione del personale della scuola attraverso interventi organici sia di tipo economico che normativo, anche in ottica di miglioramento di diversi istituti giuridici del precedente contratto non sottoscritto dalla Uil Scuola Rua.

La bozza che è stata illustrata stamattina prevede la rivisitazione della figura del 'docente incentivato' (previsto dal DL 36/2022) che – ricorda D'Aprile – ha introdotto un meccanismo competitivo tra docenti.

La proposta andrà valutata nel merito ma nelle linee generali ci trova d'accordo- aggiunge – Si tratta di norma discriminatoria, come più volte da noi affermato, che manifesterà la sua efficacia nel 2032 e solo per il 5% dell'intera platea di docenti.

Serve uno stanziamento sostanziale per recuperare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione a partire dalla detassazione degli aumenti contrattuali e nello stesso tempo bisogna uniformare gli stipendi tra i vari ordini di scuola, a maggior ragione, con lo stesso titolo di studio.

Appare non più rinviabile estrapolare la scuola dai vincoli di bilancio istituendo dei capitoli di spesa in cui far confluire le risorse destinate agli aumenti retributivi.

È necessario inoltre incentivare il fondo d'istituto che nel corso degli anni è stato snaturato nella sua concezione originaria a causa dei continui tagli.

Le politiche sul welfare relative al caro vita annunciate dal Ministro durante l'incontro – afferma il Segretario – necessitano una più puntuale e precisa valutazione per stabilirne la reale attuazione. Non una questione Nord/Sud ma un problema da Nord a Sud legato alle basse retribuzioni.

Stanziare risorse aggiuntive, rimarcare la specificità della comunità educante, rafforzare gli organi collegiali e le relazioni sindacali nonché tutelare la libertà di insegnamento, ponendo attenzione al dettato costituzionale, devono rappresentare i punti caratterizzanti del prossimo rinnovo contrattuale, conclude il Segretario.

IPOTESI DI INTESA

TRA

il Ministero dell'istruzione e del merito, nella persona del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sentito il Capo di Gabinetto

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. FSUR, S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L., FEDERAZIONE GILDA-UNAMS e ANIEF firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

PRESO ATTO CHE

- il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA relativo agli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (di seguito "CCNI") è scaduto;
- con l'Intesa del 16.6.2022 le parti hanno dato atto dell'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2022/23;
- con la successiva Intesa del 13.6.2023 le parti hanno dato atto dell'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2023/24;
- le parti hanno convenuto di rinviare la procedura contrattuale per il rinnovo del CCNI all'esito della conclusione della contrattazione sul rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ordinaria del personale docente, educativo e ATA, e di dare atto dell'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2024/25;
- l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e l'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, hanno introdotto un vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica per i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato;

- in data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 (di seguito “CCNL”);
- l’art. 34, comma 8, del CCNL prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;
- l’art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che *“avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.”*
- l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto modifiche in materia di permessi mensili retribuiti per assistere persone con disabilità in situazione di gravità eliminando la figura del referente unico dell’assistenza;
- l’art. 14, commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*, ha previsto una nuova disciplina in materia di computo del servizio preruolo valido ai fini della ricostruzione di carriera;
- l’articolo 8, comma 10, CCNL comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024 prevede che i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi;
- occorre garantire le utilizzazioni del personale scolastico nelle situazioni di esubero e di soprannumerarietà al fine di consentire una corretta gestione della spesa pubblica;
- occorre evitare qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa e, in particolare, occorre garantire il regolare all’avvio dell’a.s. 2024/25.

LE PARTI CONCORDANO CHE

Art. 1

1. Per l'a.s. 2024/25, continuano ad essere applicate le disposizioni del CCNI con le precisazioni di cui ai commi seguenti.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2023/2024 permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Il predetto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.

Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza.

3. Ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24, si applica il precedente comma 2 a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.

4. I docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l'a.s. 2024/25 nell'ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 5, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel

calcolo del triennio di permanenza. Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all'Allegato 1 del CCNI. Analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

5. Considerato quanto stabilito dall'art. 34, comma 8, del CCNL, ai docenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale interprovinciale purché rientrino nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del CCNI.

6. Laddove l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che *“avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente (...) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato”*, la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenza, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

7. A seguito delle modifiche apportate all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell'assistenza, le precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. *“uno dei fratelli o delle sorelle”*, art. 8, comma 1, punto IV, lett.g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.g; *“solo figlio/figlia”*, art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.i; *“unico parente o affine entro il secondo grado”*, art. 8, comma 1, punto IV, lett.n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, punto IV, e dall'art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all'art.8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e art.18, comma 1, punto IV, lett.h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intendono anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n.76”.

8. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.

9. La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all'art. 3, comma 5 del CCNI si applica anche alle specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia della regione Campania interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia-Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolta dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.

10. In considerazione delle novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del CCNL per quanto concerne l'ordinamento professionale del personale ATA, con specifico riguardo alla previsione della nuova area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, nella quale è destinato a confluire il personale inquadrato nell'area D del precedente sistema di classificazione, si rende necessario ridefinire le modalità, disciplinate dall'articolo 14 CCNI, con le quali assicurare la copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A.,

Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:

- a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
- b) ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all'articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
- c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
- d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
- f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della

propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

Il presente comma sostituisce l'articolo 14 del CCNI.

11. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune del luogo di lavoro.

12. Gli Uffici e le istituzioni scolastiche svolgono le attività di trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

a) comunicazione dei dati personali;

b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, gli Uffici territoriali competenti comunicano alle OO.SS gli esiti analitici delle operazioni di mobilità. Le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

ROMA, 27 giugno 2024

Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali

F.L.C.-C.G.I.L.

C.I.S.L. FSUR

S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.

_____ FEDERAZIONE GILDA-UNAMS _____

ANIEF _____

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25

L'anno 2024, il giorno cinque luglio, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale.

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e le OO.SS. nazionali comparto Istruzione e ricerca, in data 27 giugno 2024, hanno sottoscritto l'ipotesi di intesa con la quale, nel convenire di rinviare la procedura contrattuale per il rinnovo del CCNI in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie all'esito della conclusione delle procedure di rinnovo di quello in materia di mobilità ordinaria del personale docente, educativo e ATA, hanno concordato, come peraltro avvenuto negli AA.SS. 2022/23 e 2023/24, sulla ultrattività, con alcune modifiche e precisazioni, anche per l'a.s. 2024/25, delle disposizioni contenute nel CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico, per gli AA.SS. 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

VISTA

la nota ministeriale, prot. n. 101933 del 04.07.2024, avente ad oggetto "Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2024/25", con la quale sono state fornite, agli Uffici Scolastici Regionali, le relative indicazioni operative.

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto

- a) Il presente contratto, nel rispetto delle indicazioni operative della nota ministeriale, prot. n. 101933 del 04.07.2024 e delle precisazioni contenute nell'ipotesi di intesa del 27 giugno 2024, di cui in premessa, nonché delle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.8.2012 n. 135, e nell'art. 1, comma 69, della Legge 107/2015, **unitamente al testo di ipotesi di C.C.N.I. siglato in data 8 luglio 2020, di seguito denominato CCNI**, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, individua, **per il solo a.s. 2024/25**, i criteri e definisce le modalità, a livello regionale, per la determinazione dei posti e cattedre disponibili per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.
- b) Al fine di formare il maggior numero di cattedre possibili, al massimo su tre comuni limitrofi, vicini e facilmente raggiungibili, gli Uffici di Ambito territoriale, denominati da ora A.T., sentiti i Dirigenti scolastici interessati, provvederanno ad associare gli spezzoni orari, di norma fino al completamento dell'orario d'obbligo di cattedra o di servizio. Alle OO.SS. territoriali sarà data informativa successiva sui relativi provvedimenti.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

- c) Le utilizzazioni potranno avvenire su tutte le sedi disponibili, procedendo, nella prima fase delle operazioni, alla conferma, su domanda dell'interessato, ove le norme lo consentano, nella stessa sede dell'anno precedente. In particolare, occorrerà tener presente l'art. 1 comma 2 del CCNI *"Il presente contratto () è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati."*
- d) Il personale docente, escluso quello di IRC, che intenda chiedere l'utilizzo per tutte le fattispecie non previste dal sistema Polis, ma comunque previste dal presente contratto, deve inoltrare la relativa domanda, in forma cartacea ai rispettivi A.T.

Per le fattispecie previste dalla suddetta lettera d) l'Amministrazione predispone apposito modello cartaceo, e un ulteriore modello di rinuncia alla proroga automatica degli utilizzi.

Art. 2

Quadro delle disponibilità

I Dirigenti degli A.T. predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, dopo aver dato attuazione a quanto contenuto all'art. 2 comma 6 CCNI che prevede che *"il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore"*. Il suddetto quadro dovrà contenere:

1. i posti residuati vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità;
2. i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, per tutti gli ordini e gradi di scuole;
3. tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i posti e gli spezzoni derivanti da part-time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, incarichi di presidenza, a seguito dell'assunzione di nuovi dirigenti scolastici, congedi annuali derivanti dalla L. 104 etc; i posti di sostegno e ATA anche in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale, nonché i posti vacanti e/o disponibili nell' organico a seguito della prosecuzione e/o della relativa evoluzione delle attività regionali e/o provinciali che hanno una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, già avviati nello scorso anno;
4. nella scuola secondaria di I e II grado, i posti costituiti con le ore, comunque residue, disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica della provincia e, a domanda dell'interessato, con gli spezzoni di ore di sostegno, presenti nella stessa istituzione scolastica, che non siano state utilizzate per la formazione di cattedre orario esterne;
5. l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado;
6. le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A022 - italiano, storia e geografia - e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola;
7. i posti di ufficio tecnico;
8. i posti di italiano L2;
9. i posti di lingua straniera della scuola primaria, costituiti in organico di diritto, in non più di 7/8 classi, per non meno di 18 ore, resisi vacanti dopo i movimenti, e quelli eventualmente istituiti in organico di fatto,

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

compresi gli spezzoni orario. I Dirigenti scolastici, invitati a strutturare i posti in modo tale da assicurare un'equa distribuzione di classi fra il personale interessato, salvaguarderanno, ove possibile, la continuità didattica;

10. i posti e/o gli spezzoni orari resisi disponibili a seguito delle autorizzazioni al part-time concesse, per motivi straordinari, adeguatamente motivati, oltre il termine di scadenza, nonché per le autorizzazioni concesse, per le classi di concorso in esubero, anche oltre il limite percentuale;
11. i posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche, esclusivamente per gli insegnanti teorico tecnico pratici, per i progetti previsti dall'art. 2 comma 10 del CCNI;
12. gli eventuali posti derivanti dalla diffusione della pratica musicale della scuola primaria.

Art. 3

Modalità di informazione e rapporto con le OO.SS. territoriali

I Dirigenti degli A.T., prima di avviare le operazioni, illustreranno, in un apposito incontro, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo, le modalità di gestione delle operazioni e il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale, che verrà, successivamente, pubblicato sul sito dell'A.T. Nel corso del suddetto incontro sarà definito il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie che sarà pubblicato sul sito e di cui si darà apposita comunicazione alle istituzioni scolastiche. Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS., in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Art. 4

Criteri generali per l'utilizzazione del personale docente ed educativo

- A) La sequenza delle operazioni dovrà rispettare quanto stabilito dalle disposizioni nazionali.
- B) UTILIZZAZIONI SUL SOSTEGNO
 - b1) I Dirigenti degli A.T, potranno utilizzare i docenti, sia in possesso che privi del titolo di specializzazione, su posti di sostegno eventualmente disponibili, nell'ordine e grado di scuola di appartenenza e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie;
 - b2) L'utilizzo in altro ordine e grado di scuola si applica, tenendo conto del titolo di studio, esclusivamente a personale appartenente a classi di concorso in esubero e fino al riassorbimento del medesimo;
 - b3) In considerazione della particolare carenza sul territorio regionale di personale specializzato sul sostegno e in deroga all'art 2 c.1 lett. e) CCNI, è possibile l'utilizzazione sul sostegno di docenti appartenenti a posto o classe di concorso non in esubero, purché in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del proprio grado di scuola, che potranno, a domanda, chiedere l'utilizzazione in altro ruolo purché in possesso della specifica abilitazione. Nelle predette operazioni hanno precedenza i docenti di cui all'art 7 lettera a) del

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

presente contratto.

- C) Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione indicate ai precedenti punti, permangano ancora docenti da utilizzare, gli stessi saranno temporaneamente assegnati all'Istituzione Scolastica dove hanno prestato servizio nell'anno scolastico precedente, in attesa dell'utilizzo definitivo.
- D) I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione e/o titolo di studio, da autocertificare all'atto della convocazione o della presentazione o dell'integrazione della domanda.
- E) Qualora il numero di docenti da utilizzare sia inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggior onere finanziario. Devono essere pertanto coperti prioritariamente i posti vacanti fino al 31 agosto, quindi i posti cattedra disponibili fino al 30 giugno e, successivamente, i posti con orario inferiore a cattedra.
- F) In riferimento all'art. 2, comma 1, lettera f) del CCNI sulle utilizzazioni, si consente l'utilizzo a domanda sui CIA, prioritariamente, al personale docente perdente posto in altro CIA, rispetto al restante personale perdente posto. Nel consentire l'utilizzo a domanda sui CIA da parte dei docenti che non siano perdenti posto, si prevede una priorità a favore del personale che abbia comunque maturato nell'istruzione degli adulti almeno due anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera. Tale criterio si applica anche alle sezioni carcerarie e ospedaliere e ai corsi ex serali. Nell'ambito del sistema di istruzione degli adulti è possibile anche l'utilizzo su posto CIA da parte di titolari di sezione carcerarie e viceversa.
- G) Per il personale docente dei licei musicali e coreutici, si applica esclusivamente quanto previsto dall'art 6 bis del CCNI.
- H) Sarà possibile per il personale docente ed educativo, le cui richieste di utilizzazione non siano state soddisfatte nel corso delle precedenti operazioni, ottenere il rientro nella scuola di precedente titolarità nel caso di disponibilità sopravvenuta a seguito di provvedimenti di assegnazione provvisoria in uscita e/o di provvedimenti di altra natura. Le suddette operazioni non potranno comunque pregiudicare quelle precedentemente effettuate. Al termine di tutte le operazioni di immissione in ruolo, sui posti rimasti vacanti e disponibili del relativo contingente assegnato e prima dell'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, dovranno essere prese in considerazione le richieste di assegnazione provvisoria e di utilizzazione non ancora soddisfatte. Nel caso in cui, successivamente all'avvio della procedura del conferimento delle supplenze annuali da GPS, per effetto di assegnazioni provvisorie autorizzate tardivamente da Uffici di Ambito territoriale di regioni diverse dal Piemonte, si rendessero disponibili i relativi posti, gli stessi dovranno essere utilizzati, prioritariamente, per soddisfare le richieste di utilizzazione e assegnazione provvisoria già non autorizzate per carenza di disponibilità.
- I) Come previsto dall'art. 14 comma 17 lettera b) del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L.14.8.2012 n. 135, si precisa che nelle successive fasi di gestione del personale ancora da impegnare definitivamente, è esclusa l'assegnazione d'ufficio su posti di sostegno per il personale sprovvisto del titolo di specializzazione.
- L) RICOMPOSIZIONE COE e COI. Può presentare la domanda di utilizzo:

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

- l1) il personale la cui cattedra interna sia stata trasformata, nel corso della fase associativa, in COE;
- l2) il personale a cui sia stata modificata la precedente composizione della COE e che non avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento;
- l3) il personale la cui COE sia stata formata con spezzoni in scuole distanti oltre i 30 km.

Gli stessi docenti hanno la possibilità di completare l'orario nella medesima scuola, mediante utilizzazione, con ore di organico di fatto della stessa materia e/o di materie per le quali sia in possesso del relativo titolo di studio previsto, comprensive di quelle di sostegno in deroga autorizzate all'istituzione scolastica, anche spezzando, ove possibile, i relativi contributi orari.

- M) Si riconosce ai docenti soprannumerari che hanno avuto come sede di trasferimento una cattedra divisa in tre sedi di istituzioni scolastiche diverse, di chiedere all'A.T competente l'ottimizzazione della cattedra anche attraverso l'abbinamento con ore vacanti delle scuole viciniori.
- N) Si riconosce la possibilità di utilizzo al personale docente titolare su posto di potenziamento, ma appartenente a classe di concorso non presente nel quadro orario dell'istituto di titolarità, anche in istituzione scolastica di ordine diverso purché in possesso dell'abilitazione o del titolo all'insegnamento.
- O) Per i punti di cui alle lettere L), e M) potranno essere attivate le procedure di ottimizzazione, con riformulazione delle cattedre orario esterne, finalizzate ad autorizzare il completamento dell'orario da parte del docente, da attuarsi con l'utilizzo di spezzoni orari formati in organico di fatto procedendo, ove necessario, a formare gli spezzoni necessari per la suddetta operazione. Delle succitate procedure si forniscono alcuni esempi.

Es. n. 1: cattedra orario esterna formata in organico di diritto con 10 ore in istituzione scolastiche di 1 comune e di 8 ore in istituzione scolastiche di comune diverso e non limitrofo: se in organico di fatto si crea uno spezzone di pari orario nel comune dell'istituto con maggiore numero di ore, il docente può essere utilizzato sul suddetto spezzone per completamento orario lasciando libero lo spezzone nel comune non limitrofo.

Es. n. 2: stessa situazione con n. 2 spezzoni di 10 ore: suddetto contributo orario può essere frazionato (n. 8 + n. 2 ore) e chiedere l'utilizzo sulle ore mancanti.

Es. n. 3: nell'impossibilità di procedere all'ottimizzazione/riformulazione della cattedra con ore curricolari, su richiesta del docente, sarà possibile completare la cattedra con spezzoni di ore di sostegno, salvaguardando le esigenze educative dell'allievo.

Es. n. 4: I docenti titolari su COE hanno la precedenza ad essere utilizzati sulle COI che si rendessero disponibili all'interno della scuola di titolarità e/o di incarico.

Art. 5

Criteri specifici per l'utilizzazione del personale educativo

Il personale educativo soprannumerario su scala provinciale è utilizzato nelle istituzioni convittuali della propria provincia per progetti didattici da svolgersi con i convittori e i semiconvittori. Su specifica richiesta dell'interessato è consentita l'utilizzazione in istituzioni convittuali di provincia diversa nella regione Piemonte o per profili professionali diversi da quello di educatore esclusivamente nel caso di possesso del titolo richiesto per il suddetto profilo professionale.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

Art. 6

Criteria proroghe utilizzazione docenti su posti di sostegno

- a) Sono disposte d'ufficio, salvo formale rinuncia del docente interessato, su posti disponibili di sostegno, le proroghe delle utilizzazioni, come previsto dal CCNI, nei confronti delle seguenti categorie:
- docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a categoria con personale in esubero;
 - docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a categoria con personale in esubero;
 - docenti di cui al punto b3) dell'art. 4 del CIR.
- b) I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi intensivi, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono soggetti alla proroga d'ufficio su posti di sostegno e comunque a prestare servizio su tale tipologia di posti.
- c) Nel caso in cui il numero di docenti da prorogare sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola, si terrà conto del punteggio attribuito secondo le tabelle del CCNI.
- d) La domanda di rinuncia dovrà essere prodotta entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Art. 7

Criteria utilizzazione docenti su posti di sostegno

- a) I docenti titolari su posto comune in possesso della specializzazione e del titolo di studio relativi a posti di grado diverso da quello di titolarità possono chiedere l'utilizzazione su posto di sostegno di grado diverso corrispondente ai suddetti titoli posseduti, con precedenza rispetto al precedente punto b3) dell'art. 4 del CIR. Tale possibilità è estesa ai docenti titolari di sostegno in caso di mancato accoglimento della domanda di mobilità professionale.
- b) La copertura di posti di sostegno con docenti non specializzati sarà disposta, previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie. Le operazioni di proroga a domanda avranno la precedenza sulle nuove domande di utilizzo sul sostegno. Per le nuove domande di utilizzo sul sostegno sarà garantita la precedenza ai docenti frequentanti i relativi corsi di riconversione professionale.
- c) Nel caso di trasferimento di alunno diversamente abile, per il quale è previsto l'insegnante di sostegno (con rapporto 1 a 1) in corso d'anno, l'insegnante di sostegno è tenuto, salvo comprovate e particolari condizioni, a seguirlo nell'ambito del comune di servizio e nei comuni limitrofi. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. (Per tutte le altre situazioni, il movimento può avvenire fra comuni confinanti). Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo indeterminato è utilizzato, nell'ordine:
- sulla scuola di titolarità con completamento in altra scuola vicinior e facilmente raggiungibile;
 - sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all'interno della propria scuola;
 - in supplenze, sul sostegno e sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità o nelle scuole viciniori (bacini di utenza contigui).

Nel caso in cui si trasferisca dall'istituzione scolastica un alunno con certificazione per il quale è previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1 a 2, l'insegnante medesimo segue l'alunno, nell'ambito del

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

comune di servizio purché sia scuola vicinore e facilmente raggiungibile. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.

- d) Nei casi in cui, nella medesima istituzione scolastica, a seguito del trasferimento, in corso d'anno, di più alunni diversamente abili, si creino le condizioni per un'eccedenza oraria di personale docente di sostegno rispetto alle necessità interne, il relativo personale in eccedenza sarà utilizzato per progetti di rete finalizzati al potenziamento del servizio sul sostegno. L'A.T. comunicherà al Dirigente Scolastico le possibili scuole interessate a far parte della rete, invitando lo stesso a procedere, d'intesa con le istituzioni scolastiche individuate, all'elaborazione dell'apposito progetto.

Art. 8

Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero

- a) Gli insegnanti tecnico - pratici transitati dagli EE.LL. allo Stato, ai sensi dell'art.8 L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 38/98 ai quali si applica l'art. 14 comma 14 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge 135 del 7 agosto 2012, possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alle specializzazioni su sostegno.
- b) Il piano delle disponibilità deve prevedere:
1. posti o spezzoni curriculari;
 2. posti di Ufficio Tecnico negli Istituti Professionali e nei Tecnici sui quali l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici in esubero ha precedenza rispetto agli esterni graduati secondo le tabelle ministeriali;
 3. posti di sostegno residuali previo accantonamento di tutti i posti per i docenti non di ruolo specializzati aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato ed inclusi nelle relative graduatorie;
 4. tutti i posti richiesti relativi ai progetti di cui all'art. 1, comma 65, della Legge 107 del 2015;
 5. posti di cui all'art.2 lettera a) punto 9 della presente CIR. Su detti posti, l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda, prioritariamente fra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, fra i docenti in esubero, tenendo conto del punteggio loro attribuito;
 6. eventuali situazioni di "messa a disposizione" per supplenze brevi e saltuarie.

PERSONALE A.T.A.

Art. 9

Per il quadro delle disponibilità del personale A.T.A. si fa riferimento al CCNI.

Art. 10

Sostituzione del D.S.G.A.

Con riguardo alla copertura dei posti, del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, rimasti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico a conclusione delle operazioni di

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

utilizzazione ed assegnazione provvisoria, l'Ambito Territoriale conferirà incarico di D.S.G.A. con il seguente ordine di priorità:

- a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
- b) ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all'articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
- c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
- d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
- f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

Esclusivamente, nel caso in cui, all'esito delle sopra indicate procedure, non fosse stato possibile conferire l'incarico di DSGA per tutte le istituzioni scolastiche della relativa provincia, i Dirigenti degli Ambiti, sulla base di specifici accordi con le OOSS territorialmente competenti, potranno individuare ulteriori soluzioni organizzative finalizzate alla tempestiva individuazione dei DSGA facenti funzione.

Art. 11

Criteri utilizzazione personale A.T.A.

- a) Il personale A.T.A. appartenente ai profili di infermiere e guardarobiere in soprannumero è utilizzato prioritariamente in altre scuole della provincia di appartenenza nelle quali siano previste professionalità affini.
- b) Il collaboratore scolastico, con nomina di custode da parte del dirigente scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità, può essere utilizzato, a domanda, nella sede in cui svolge la funzione di custodia, qualora il posto sia vacante o disponibile alla conclusione delle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria.

Non si può procedere a scambio di assegnazioni fra personale appartenente ad aree o profili professionali differenti.

Sulla base delle disponibilità determinatesi a seguito della concessione di provvedimenti di assegnazione provvisoria in uscita e/o di qualsiasi altra natura è possibile, al termine delle operazioni, accogliere domande di rientro nella scuola di precedente titolarità e/o servizio per il personale A.T.A. non soddisfatte durante le operazioni precedenti purché non pregiudichino le operazioni già effettuate.

Il personale A.T.A. in servizio presso istituzioni scolastiche con plessi e/o sezioni staccate distanti tra loro più di 30 km può presentare domanda di utilizzazione.

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE**

**Art. 12
Norme comuni personale Docente Educativo ed ATA - Scambio posti
fra coniugi**

È possibile lo scambio di posti tra coniugi anche tra province diverse purché non si crei ulteriore esubero.

F.to LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Suraniti

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro

F.to LA DELEGAZIONE SINDACALE

F.L.C.-C.G.I.L.

C.I.S.L. Scuola

S.N.A.L.S. –C.O.N.F.S.A.L.

FGU Gilda Unams Piemonte

ANIEF